

Abstract – *La revocabilità fallimentare del Trust* di Manuel Pluchino

Lo strumento giuridico del Trust, introdotto in Italia con legge n. 364 del 16 ottobre 1989 entrata in vigore il 1° gennaio 1992, in seguito alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, presenta un'indubbia efficacia legale sia nel campo successorio che in quello societario, assumendo un ruolo di primo piano nello scenario dottrinale e giurisprudenziale del panorama giuridico italiano. Si tratta di un istituto di origine anglosassone col quale si permette ad un disponente (settlor) di trasferire delle quote o tutto il patrimonio ad un trustee, creando di conseguenza una segregazione patrimoniale: il bene esce dalla proprietà del primo ed entra nella titolarità del secondo, andando a creare una massa distinta del patrimonio del trustee e affidando allo stesso il compito di amministrarla secondo buona diligenza e ritrasferirla ai beneficiari designati (qualora vi siano) dopo uno tempo prestabilito dal disponente. Conseguenza diretta della protezione del bene in trust è la compressione del diritto di proprietà subita dall'apposizione di un vincolo a tutela di interessi riconosciuti legittimi.

Numerosi sono stati i conflitti che la giurisprudenza ha dovuto dirimere, nell'applicazione pratica del trust, con i principi generali del nostro ordinamento. Particolare attenzione hanno avuto le contrapposizioni con il principio di responsabilità patrimoniale *ex art. 2740* e tassatività delle sue limitazioni, con il principio della *par condicio creditorum*, con il principio di tipicità dei diritti reali ed in ultimo, con la tipicità degli atti soggetti a trascrizione (risolto in parte dall'introduzione del nuovo art. 2645 - *ter*).

Il presente elaborato ha come obiettivo la ricostruzione della disciplina del trust. Punto di partenza è una doverosa introduzione sulle origini dell'istituto, sui suoi tratti salienti, nonché sulle modalità e sul funzionamento nel nostro ordinamento. Successivamente vengono esaminate le forme di tutela dei creditori previste dal nostro ordinamento (sistema delle revocatorie – art. 64 ss. l. fall.) e la loro compatibilità, qualora un trust istituito da un soggetto fallito possa pregiudicare o abbia pregiudicato la garanzia patrimoniale dei creditori.

Il trust è un negozio unitario a struttura complessa composto da un atto istitutivo e da atti di disposizione dei singoli beni. L'atto istitutivo è ormai riconosciuto, sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina maggioritaria, come un atto neutro e programmatico privo di effetti, sono invece i singoli atti di disposizione che danno vita alla segregazione patrimoniale e agli altri effetti del trust. L'istituto dovrebbe essere visto come una "fattispecie a formazione progressiva", che preveda però una manifestazione di volontà ulteriore tanto da essere considerato come un *unicum*. L'atto istitutivo dovrà esser considerato non solo come atto programmatico, ma come causa (lecita) giustificativa degli atti di disposizione successivi. Si tratta di istituti tipici con causa atipica. È lasciata all'autonomia privata l'individuazione della ragione economico-sociale da perseguire tanto da

essere valutata come meritevole di tutela giuridica. Il requisito della meritevolezza degli interessi perseguiti determina l'esistenza e la validità dell'atto e giustifica la segregazione del patrimonio destinato, sottraendolo alla generica garanzia dei creditori prevista dalla norma di cui all'art. 2740 c.c. La mancanza di meritevolezza degli interessi perseguiti determina la mancanza della causa, con conseguente nullità dell'atto dispositivo (ora ai sensi dell'art. 1322 c.c., ora per frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c.). La recente sentenza del Tribunale di Mantova del 18 aprile 2011 ha affermato la nullità del trust in funzione liquidatoria in quanto atto in frode alla legge, poiché diretto ad eludere le norme imperative che presiedono alla liquidazione concorsuale (art. 1344 c.c.).

Ultimo opportuno rilievo riguarda la possibile causa onerosa o gratuita degli atti di vincolo, determinazione fondamentale per inquadrare quale disciplina delle revocatorie applicare. La causa gratuita o onerosa di tale atto si determina avendo riguardo al rapporto tra disponente e destinatario: è gratuita la causa se l'atto è sotteso da finalità liberali del disponente nei confronti dei beneficiari, è onerosa ove il disponente vincoli i beni all'adempimento di una obbligazione. In questo senso il Tribunale di Alessandria con sentenza del 24 novembre 2009 ha ritenuto che avesse natura solutoria l'atto istitutivo di un trust finalizzato al superamento della crisi dell'impresa mediante la predisposizione di un piano ai sensi dell'art. 67 lett. d) l. fall.

In conclusione, i creditori potranno essere sottoposti ad un duplice sistema di tutele, complementari tra loro e con evidenti differenti effetti: la declaratoria di nullità dell'atto istitutivo in caso di violazione di norme imperative e le azioni revocatorie che ineriscono i singoli atti di disposizione.

Le maggiori problematiche applicative si riscontrano ove non ci sia contestualità tra atto istitutivo e singoli atti di disposizione. Tutto ciò influisce sull'applicazione dell'azione revocatoria, poiché a seconda del momento in cui viene attribuita l'efficacia all'istituto opererà l'effetto segregativo.

L'identificazione precisa del momento in cui saranno operativi gli effetti del trust risulta fondamentale: da essa dipende l'applicazione delle varie forme di tutela dei creditori previste nel nostro ordinamento, nonché tutti gli effetti poi derivanti dalla data di dichiarazione di fallimento (vincolo di indisponibilità, opponibilità ai terzi, ecc.).

L'adattamento senza un reale recepimento organico della disciplina non permette una tutela efficace, immediata e diretta dei creditori; sarebbe utile, pertanto, che si predisponesse un sistema di norme nazionali per disciplinarne il contenuto, in modo tale da prevedere forme di tutela specifiche per i creditori che risultino pregiudicati dagli atti di disposizione del patrimonio dei propri debitori insolventi, affinché non gravi sempre sull'attività degli interpreti l'incombenza di individuare i presupposti e le modalità di applicazione delle forme di tutela, con inevitabili contraddizioni.